

20944-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 613/2022
Angelo Capozzi		UP - 20/04/2022
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 43063/2021
Antonio Costantini	- Relatore -	
Paolo Di Geronimo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 25/02/2021 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morisini, che ha richiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, confermava la decisione di condanna di (omissis) in ordine ai delitti di maltrattamenti (capo A), lesioni aggravate nei confronti di (omissis) (omissis) (capo C) e tentata estorsione (capo E), rideterminando la pena in anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione per l'esclusione dell'aumento operato dal primo giudice per il delitto di lesioni aggravate di cui al capo B) in ordine al quale non era intervenuta condanna.

Il ricorrente è accusato: del delitto di cui agli artt. 572, primo, secondo e terzo comma, cod. pen. per aver maltrattato la compagna (omissis) e la figlia minore di quest'ultima, (omissis), sottoponendo la prima a continue vessazioni fisiche e psicologiche anche in presenza della citata minore, ed aggredendo quest'ultima anche in occasione delle violenze commesse nei confronti della convivente, allorché tentava di fraporsi tra i due al fine di difendere la madre (capo A); del delitto di cui agli artt. 582, 585, con riferimento all'art. 576, primo comma, n. 1 e n. 5, e all'art. 577, primo comma, n. 1, cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui sopra e in occasione dello stesso, aveva cagionato lesioni alla figlia della convivente tirandole i capelli e facendole urtare il capo contro il muro (capo C); del delitto di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. (capo E) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, attraverso reiterate minacce di morte ed all'incolumità, la convivente a consegnare la somma di euro 20.000, non riuscendo nell'intento per il rifiuto della donna.

2. _____ (omissis) per il tramite del difensore, ricorre avverso la citata sentenza deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei maltrattamenti in famiglia di cui al capo A.

Il ricorrente censura la parte della decisione che assegna rilevanza, ai fini dell'integrazione del delitto di maltrattamenti, al solo episodio del 21 novembre 2019, senza effettuare una verifica dell'attendibilità delle parti offese che abbracci anche i periodi precedenti. Ed infatti, il verbale di polizia, i referti di pronto soccorso e le accertate lesioni patite dalla persona offesa, fatti non negati avvenuti in una sola occasione, non sarebbero esplicativi dei pregressi maltrattamenti.

Le dichiarazioni della (omissis) che aveva riferito di essere stata picchiata tutti i giorni per oltre due mesi, sarebbero smentite dal referto medico rilasciato dal pronto soccorso che non evidenzia la presenza sul corpo della ex convivente di violenze precedenti che, qualora fossero state reali, avrebbero dovuto lasciare segni visibili tali da essere rilevate dai sanitari; le conversazioni in rumeno contenute nel supporto digitale, in quanto non tradotte, non sarebbero utilizzabili, mentre l'annotazione di polizia giudiziaria del 25 novembre^(omissis) riguarderebbe un periodo successivo alla contestazione in cui la condotta del ricorrente era finalizzata al conseguimento dei documenti personali. La decisione risulterebbe viziata là dove, in maniera superficiale ed erronea, assegna una riduttiva valenza alle dichiarazioni di persone vicine alla coppia - rese ex art. 391-bis cod. proc. pen. - che avevano escluso agiti violenti da parte del ricorrente.

2.2. Vizi di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di tentata estorsione di cui al capo E), nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

Il ricorrente aveva rilevato come la richiesta rivolta con minacce della somma di euro 20.000 rivolta all'ex compagna fosse tesa alla restituzione di quanto versato per la costruzione della casa coniugale in Romania, progetto di vita comune poi naufragato; il credito vantato dal ricorrente nei confronti della donna consentiva di riqualificare la condotta nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Erronea risulterebbe la parte della decisione che ha, invece, ritenuto che la somma versata dal ricorrente alla convivente assuma il carattere della liberalità tale da costituire una obbligazione naturale non ripetibile.

In verità, come anche affermato in ipotesi sovrapponibile da giurisprudenza della Corte di cassazione civile, l'ipotesi in questione, a mente della quale il ricorrente aveva versato importi di denaro e prestato la propria opera per la costruzione della casa per la realizzazione di un comune progetto di vita, non costituirebbe un'obbligazione naturale ma determinerebbe un indebito arricchimento che giustifica la possibilità di agire giudizialmente per ottenere un indennizzo a ristoro di quanto versato. Le somme non sarebbero state versate a titolo di liberalità in favore di una determinata persona e segnatamente della convivente, ma per realizzare un bene in favore del nucleo familiare che, pertanto, alla sua disgregazione comportava l'azionabilità giudiziaria tesa alla restituzione di quanto versato.

2.3. Vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Apodittica si rivelerebbe la motivazione nella parte in cui afferma siano assenti elementi apprezzabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante il ricorrente si fosse spontaneamente presentato in caserma a seguito di convocazione dei carabinieri e che il G.i.p., proprio per la scarsa gravità del reato, ritenuta esistente, ha escluso la recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso.

2. Involgente il merito ed infondato risulta il primo motivo attraverso cui il ricorrente censura la ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen., sia quanto ad attendibilità delle persone offese, che - si afferma - non sarebbe stata adeguatamente sottoposta a verifica, sia quanto a reiterazione ed abitudine della condotta.

2.1. La Corte territoriale, attraverso un'attenta analisi delle dichiarazioni della ex convivente e della figlia di costei, che sono risultate sovrapponibili

nell'evidenziare che negli ultimi mesi il ricorrente insultasse, minacciasse e picchiasse la compagna quotidianamente, ha dato conto delle ragioni che portavano a ritenere esistente la continuativa ed abituale condotta integrante il contestato delitto di maltrattamenti.

Questa Corte, infatti, nel suo massimo consenso, ha avuto modo di evidenziare che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); qualora poi, risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non essendo invece necessario acquisire autonome prove del fatto, né detti riscontri assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312).

2.2. Le censure rivolte dal ricorrente, pertanto, alle dichiarazioni rese dalle parti offese, nella parte in cui interpretano ed assegnano alle stesse un difforme significato e valenza rispetto a quanto effettuato dai Giudici di merito, riproducono pedissequamente le ragioni già confutate con logicità e completezza dalla Corte di appello e prospettano sostanzialmente un'inammissibile "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione (v. Sez. U, n.6402 del 30/4/1997, Dessimone, rv. 207944).

La decisione è immune da vizi logici ed adeguatamente motivata anche là dove ha ritenuto di non dare eccessiva rilevanza alle dichiarazioni dei testi della difesa: il limitato periodo di tempo in cui è subentrata, nell'ambito del rapporto, l'apprezzata reiterata e continuativa condotta maltrattante, giustificava la mancata conoscenza da parte di costoro, che si erano limitati ad affermare di non aver mai visto condotte violente da parte del ricorrente, di agiti che si erano estrinsecati nel circoscritto contesto delle mura domestiche.

Né può definirsi lacunosa la riscontrata realizzazione delle condotte che hanno determinato la parte offesa e la figlia a fare ricorso alle cure dei sanitari (dato confermato dalle certificazioni mediche), contesto in cui avevano trovato il coraggio di denunciare tutti i pregressi accadimenti alle forze di polizia. La Corte territoriale ha adeguatamente apprezzato i fatti avvenuti il 21 novembre 2019, attraverso le vagliate affermazioni delle parti offese che si riscontravano vicendevolmente, ritenendoli significativi, in uno alle condotte protrattesi dal 22 al 25 novembre 2019, della riposta positiva valutazione e della compatibilità delle



precedenti condotte di cui alle dichiarazioni rese, ritenute precise, circostanziate, coerenti, prive di contraddizioni tra loro ed il cui intento calunnioso veniva escluso, rispetto al complessivo compendio rappresentativo inerente gli ultimi mesi di convivenza del (omissis) con le vittime.

Le apprezzate genuine affermazioni non necessitavano, come invece preteso dal ricorrente, di ulteriori e plurimi riscontri che assistessero l'intero periodo oggetto di condanna, non essendo gli stessi richiesti per ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, cit.).

3. Fondato risulta, invece, il secondo motivo con cui il ricorrente censura l'esclusa riqualificazione della condotta di tentata estorsione che vedeva (omissis) reiterare minaccia nei confronti della ex convivente tesa a conseguire la somma di euro 20.000, nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.

3.1. Il ricorrente evidenzia l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto di escludere l'invocata riqualificazione per aver apprezzato il presunto debito vantato da (omissis) nei confronti della ex convivente quale obbligazione naturale, fatto giuridico non assistito da idonea azione giudiziaria; la difesa esclude che le somme elargite dal medesimo sarebbero andate a vantaggio della convivente a titolo di liberalità, non avendo la Corte di merito considerato, invece, che l'importo di euro 20.000 richiesto alla ex compagna è corrispondente ai risparmi consegnati e lavoro in concreto effettuato nell'attività di costruzione dell'immobile in (omissis), su un terreno di proprietà del padre della ex convivente; la parte offesa si sarebbe avvantaggiata della porzione di abitazione realizzata nella prospettiva di un futuro utilizzo a vantaggio di un progetto di vita comune così conseguendo un ingiustificato arricchimento.

3.2. Deve premettersi che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte nel suo più ampio consesso, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle cose o alle persone ed estorsione si differenziano tra loro in ragione dell'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).

Le citate fattispecie, infatti, seppure caratterizzate da elementi oggettivi non sovrapponibile, si distinguono perché, mentre nel delitto di cui all'art. 393 cod. pen. l'agente persegue un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole - non rileva se infondata - di esercitare un proprio diritto, ovvero di soddisfare una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria, nell'estorsione l'autore persegue nella piena consapevolezza l'ingiusto profitto. Affinché, pertanto, sussista il delitto di cui all'art. 393 cod. pen.

la pretesa non deve essere connotata da arbitrarietà, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584), poiché l'azione dell'agente deve essere caratterizzata dal ragionevole convincimento che la pretesa sia legittimità, ovvero per tutelare da sé un diritto pur idoneo a formare oggetto di una domanda giudiziale dotata di una seria possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967).

Per tale ragione, in ipotesi di condotte minacciose e violente diretta a perseguire l'adempimento di un'obbligazione naturale non sorretta da idonea tutela da parte dell'ordinamento, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere l'integrazione del delitto di estorsione a cagione della presenza di una chiara ingiustizia del profitto (Sez. 2, n. 5126 del 18/10/1983, dep. 1984, Cimino, Rv. 164576; v. in ordine a pretesa creditoria per debiti di gioco, Sez. 2, n. 7972 del 31/01/2013, De Maio, Rv. 254995 e Sez. 2, n. 41453 del 23/09/2003, El Khattabi, Rv. 227674).

3.3. Ciò premesso, rilevante risulta il dato secondo cui (*omissis*) ha affermato di aver fatto fronte, con proprie risorse economiche e lavorative, alla costruzione di un immobile in Romania intestato al padre della parte offesa. Detta circostanza avrebbe necessitato ben altra attenzione rispetto all'apodittica affermazione secondo cui la pretesa avanzata con plurime minacce di morte indirizzate alla ex compagne anche tramite la figlia di costei dovesse qualificarsi quale obbligazione naturale, visto che in tutti i passaggi della sentenza, gli stessi giudici di merito qualificano la richiesta in termini di "restituzione" precisando che quanto richiesto indietro costituirebbe l'ammontare dell'importo spontaneamente consegnato alla convivente *more uxorio* per far fronte alle esigenze familiari, riconducibili ad un dovere morale e sociale di solidarietà nell'ambito dell'unione di fatto.

Secondo la Corte d'appello, pertanto, si tratterebbe di una condotta minatoria finalizzata ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione naturale per la quale non esisterebbe azione dinanzi all'autorità giudiziaria civile, apprezzandosi la spontanea elargizione nel corso della convivenza quale adempimento di un dovere sociale o morale e, pertanto, non ripetibile ai sensi dell'articolo 2034 cod. civ.

3.4. Sul punto la motivazione presenta alcune contraddizioni allorché, mentre sulla base delle allegazioni e degli stessi motivi di ricorso per come riportati in sentenza (pag. 4), oltre che nella risposta alla specifica deduzione (pag. 15, ultimo periodo) si fa espresso riferimento alla tesi difensiva in termini di pretesa della restituzione di un contributo finalizzato alla costruzione di una casa in Romania intestata al padre della persona offesa, la motivazione fa eccentrico

riferimento a contributi confluiti in ambito familiare per far fronte alle esigenze della coppia.

Trattandosi di una restituzione di risorse versate, doveva essere adeguatamente approfondito il tema della natura di tale richiesta e, segnatamente, se la stessa potesse essere o meno qualificata quale legittima pretesa tale da far venir meno l'ingiustizia del profitto in ipotesi di sua azionabilità, elemento determinante per la qualificazione giuridica della condotta contestata al ricorrente in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo della contestata tentata estorsione.

3.5. Pertinente, al riguardo, risulta il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di cassazione Civile che ha ritenuto sussistere un indebito arricchimento con possibilità di una tutela azionabile ex art. 2041 cod. civ. da parte di un convivente "*more uxorio*" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza; questione che ha riguardato dei conferimenti di denaro e del proprio tempo libero, impiegato nel lavoro per la costruzione della casa che avrebbe dovuto costituire la dimora comune della coppia in vista della futura convivenza.

Questa Corte civile ha, infatti, valorizzato il dato a mente del quale il volontario conferimento non era indirizzato a vantaggio esclusivo dell'altro *partner* - che se ne è giovato dopo lo scioglimento del rapporto sentimentale in ragione della proprietà del terreno e del principio dell'accessione - che pertanto non poteva essere definito né come donazione né come attribuzione spontanea (Cass. Civ. Sez. 3, n. 14732 del 07/06/2018, Rv. 649049 - 01).

3.6. Per quanto sopra rilevato si rende necessario, in ordine al secondo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e che, il Collegio del rinvio, previa verifica della natura giuridica della pretesa del ricorrente, vorrà accertare l'esistenza di eventuale tutela giudiziaria accordata dall'ordinamento nei confronti della ex convivente (sul punto v. Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967 secondo cui l'azione non è tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria quando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale) e, se del caso, degli altri requisiti ai fini della sussunzione della condotta nel delitto di tentata estorsione ovvero in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone.

La Corte di merito, sulla base degli accertamenti in fatto che si reputeranno necessari, fornirà adeguata risposta in ordine al motivo di gravame secondo cui

la richiesta della somma di denaro sarebbe stata effettuata sulla base di un credito nei confronti della ex convivente che, in quanto connesso a versamenti effettuati anche attraverso la prestazione lavorativa personale a vantaggio della casa in costruzione della coppia su un terreno formalmente intestato al padre della parte offesa, non costituirebbe una obbligazione naturale.

4. Fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza quanto a ritenuta responsabilità in ordine al delitto di maltrattamenti di cui al capo A) (il capo C non ha formato oggetto di ricorso), la Corte territoriale provvederà ad effettuare un complessivo apprezzamento del trattamento sanzionatorio e rivaluterà la possibilità di concedere o meno le attenuanti generiche, oggetto del terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 56, 629 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio su tale capo e sulla pena ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 572 cod. pen.

Così deciso il 20/04/2022.

Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

